

Assai significativo, d'altro canto, che il presunto vizio sanzionato dalla Corte di Appello non sia stato eccepito dall'appellata Essedi Studio ed Associati di Sandro Dallavalle s.a.s., bensì rilevato d'Ufficio.

La circostanza che di mero errore materiale si tratta e che nessuna confusione o incertezza possa dallo stesso concretamente derivare (si ricordi: il termine "società" non è seguito dall'indicazione di alcun ente, neppure diverso dall'appellante e quindi astrattamente idoneo a creare incertezza) contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, è confermata peraltro dall'assenza, in corrispondenza della sottoscrizione di Andreon Francesco, di alcun timbro riferibile alla Srl nel frattempo costituita e succeduta alla ditta individuale, ma sempre rimasta estranea al rapporto processuale, tanto nel primo quanto nel secondo grado di giudizio, come peraltro correttamente rilevato dal Giudice.

Il fatto che non debba e non possa prevalere nel giudizio il mero formalismo, derivante dalla "sopra valutazione" di un singolo dato, allorché vi siano altri elementi idonei a far superare ogni incertezza o dubbio, è comprovato dal consolidato orientamento di questa Ecc.ma Corte, che è giunta a pronunciarsi così:

*"Con riguardo ad un atto introduttivo del giudizio (nella specie: atto di riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio), il quale provenga da una società in persona del suo legale rappresentante, la circostanza che la procura al difensore, sottoscritta da detto rappresentante in calce od a margine, rechi, nel timbro apposto sopra la firma, l'indicazione di un'altra società, di cui la stessa persona fisica sia parimenti rappresentante, implica nullità del mandato, e quindi nullità dell'atto introduttivo per difetto dello ius postulandi, solo quando non si riscontrino dal Giudice elementi idonei a superare tale incertezza e manchi*